



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

## DECISIONE

NEL PROCEDIMENTO n. 15S/2020-

TESSERATO BONSIGNORE FRANCESCO

## PREMESSO

- Che a seguito di rapporto informativo 11/07/2020 da parte della segretaria del circolo Golf Club Frassanelle , sig.ra Piera Crosta, la F.I.G. apriva il procedimento nei confronti del tesserato Bonsignore Francesco;
- Che nel citato rapporto informativo la sig.ra Crosta riferiva quanto accaduto in occasione della gara disputatasi presso il suddetto circolo in data 5/07/2020 “In Crociera col sorriso”. In particolare segnalava : che i sigg.ri Tognon Simone, Bonsignore Francesco, Berto Armando e Sbado Giuliano , facenti parte dello stesso flight , a fine gara, avevano consegnato i rispettivi score presso il desk della tenda ospitalità allestita oltre il green della buca 18; che si era recata presso la tenda ospitalità a ritirare gli score ; che il sig. Sbado le segnalava che i sigg.ri Bonsignore e Tognon avevano richiesto agli addetti presso tale tenda ospitalità , la restituzione dello score di Bonsignore e che stavano apportando delle correzioni .
- Che in effetti il controllo dello score di Bonsignore da parte della sig.ra Crosta, evidenziava le correzioni controfirmate dal suo marcatore alle buche 1 e 2 , rispettivamente un 5 e un 4 ;
- Che i risultati di tali buche , nei punteggi rettificati , risultavano quelli effettivamente realizzati dall'incolpato;



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

- Che il Bonsignore in tale occasione riconosceva alla sig.ra Crosta che risultava errato il punteggio indicato alla buca 7 , che non doveva essere un 4 ma un cinque , e che ciò era accaduto nella confusione e nel caldo;
- Che tale fatto poteva integrare l'illecito di cui all'art.17, lett. c del Regolamento di Giustizia che prevede la sanzione minima della squalifica temporanea di 12 mesi ;
- Che questo Giudice Territoriale , con provvedimento ex art. 42 del Regolamento di Giustizia , contestava all'incolpato tale illecito e fissava per la decisione la data del 28/10/2020;
- Che l'incolpato , avendone fatta richiesta , veniva sentito a tale udienza , rilasciando le dichiarazioni come da verbale .

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla luce della completata attività istruttoria , e valutate accuratamente tutte le circostanze, e le dichiarazioni dell'incolpato rese all'udienza , è venuto all'evidenza che quanto accaduto alla fine della gara del 05/07/2020 tra i componenti del flight di cui faceva parte il Bonsignore , è stata una sequenza di fatti , connotati da concitazione , nervosismo e alterazione dei soggetti coinvolti , che di seguito si riportano .

Il sig. Sbado ha riferito nella dichiarazione testimoniale resa a questo Giudice , che al termine della buca 18 , e prima di accingersi a consegnare gli score al desk della tenda ospitalità , presenti lui , l'incolpato e il suo marcatore Tognon, si era



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

rivolto a Bonsignore per chiedergli quanti punti avesse fatto , perché avevano giocato bene entrambi . Bonsignore gli rispondeva 40/41 e Sbado gli replicava che non era possibile perché lui gliene aveva contati 37.

Lo stesso Sbado ha riferito a questo giudice che il marcatore Tognon gli faceva notare che Bonsignore aveva fatto anche un birdie alla buca 2 ( difficoltà 4 ) ; ciò a confermare che aveva fatto un buon punteggio anche per quello .

Sbado ha dichiarato che procedevano alla consegna degli score al desk allestito presso la tenda ospitalità e che lui , avviatosi verso la club house, tornava subito indietro perché gli erano rimasti dubbi sul risultato di Bonsignore .

Ha precisato inoltre di avere visto i sigg.ri Tognon e Bonsignore nei pressi della tenda ospitalità che “stavano correggendo i loro score già consegnati”, dei quali avevano chiesto la restituzione agli addetti al desk .

Risulta confermato che la sig.ra Crosta , richiesta da Sbado di recarsi sul posto per la verifica di quanto stava accadendo , visionato lo score di Bonsignore , constatava che , dopo la consegna , erano state apportate correzioni alla buche 1 e 2 , siglate a margine dal marcatore , e che , alla buca 7, come segnalato da Sbado, il risultato realizzato era di 5 e non di 4 .

Il Tognon nella dichiarazione testimoniale resa nell'ambito del procedimento , e comunque fin da subito quando è arrivata la sig.ra Crosta , si è fatto carico dell'accaduto confermando di essere stato lui ad apportare le correzioni dei punteggi alle buche 1 e 2 , scusandosi con Bonsignore per l'errore commesso



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

nell'annotare i punteggi , volendo riparare così alla sua disattenzione .

Ha specificato anche che a causa della fretta che aveva di rientrare a casa a fine gara , non aveva scorso attentamente lo score e Bonsignore in buona fede lo ha firmato lo stesso e consegnato.

Bonsignore ha poi ammesso alla sig.ra Crosta che il risultato della buca 7 era un 5 e non un 4 , e che tale errore , di cui non si era avveduto , era stato conseguenza della confusione e del caldo .

Va detto che sulla colonna marker dello score di Berto Armando ( marcato da Bonsignore) l'incolpato alla buca 7 aveva annotato il punteggio di 5 , ben visibile e senza cancellature .

In sede di udienza , come riportato a verbale , Bonsignore è apparso sinceramente mortificato e afflitto per tutto quanto accaduto , consapevole della superficialità del suo comportamento , e rammaricato per non aver preteso dal suo marcatore un attento controllo dello score prima della consegna . Ciò dovuto al fatto che lo stesso Tognon era agitatissimo in quanto gli era stato comunicato che la madre stava molto male e doveva rientrare a casa al più presto .

Ha riconosciuto di essersi reso conto solo successivamente che il comportamento tenuto non era stato rispettoso delle regole , avendo chiesto la restituzione dello score ( iniziativa peraltro voluta dal suo marcatore) dopo averlo formalmente consegnato , e che col senno di poi tale richiesta avrebbe semmai dovuto avanzarla alla segreteria .



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Ha anche convenuto che non è stato corretto procedere alla correzione materiale dello score ( fatta da Tognon) , sebbene l'iniziativa era finalizzata a ricondurre al vero quanto ai risultati delle buche 1 e 2 , come detto in premessa. e che nella confusione del momento non si è avveduto che anche alla buca 7 il suo marcatore aveva segnato un punteggio sbagliato , cioè un 4 invece di un 5.

Ha confermato infatti di aver notato tale errore quando con la sig.ra Crosta hanno verificato lo score.

L'incolpato ha dichiarato che , saputo quest'ultima che oltre alla squalifica dalla gara , sarebbe stato trasmesso il rapporto informativo agli Organi di Giustizia , ha deciso di fatto di autosospendersi dalle gare di validità FIG .

Risulta in effetti confermato dall'ispezione del sito della Federazione che egli non ha partecipato ad alcuna gara dopo quella del 5/07 u.s.

Da tutto quanto sopra è stato accertato che :

1) le correzioni dei punteggi alle buche 1 e 2 dello score di Bonsignore , sono state apportate dal suo marcatore e da questi siglate , e che ciò è stato fatto in violazione delle regole in quanto lo score era già stato consegnato , e non avrebbe più potuto essere modificato .

2) Che i punteggi a tali buche erano stati annotati dal marcatore in modo errato ed è stato accertato che il punteggio effettivo per tali buche è quello apportato con la correzione , vale a dire un 5 alla buca 1 ( par 4) e un 4 alla buca 2 ( par 5) .



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

- 3) Che era errato anche il risultato riportato dal marcatore di Bonsignore alla buca 7, indicato in 4 invece che in 5.
  - 4) Che Bonsignore ha ammesso di aver fatto 5 colpi alla buca 7 e che sulla colonna marker dello score da lui tenuto risultava annotato un 5.
  - 5) Che in tutta evidenza il marcatore di Bonsignore ha appalesato poca attenzione al gioco, commettendo diversi errori sullo score dell'inculpato, e che ciò è accaduto, per sua espressa dichiarazione, a causa delle forti preoccupazioni di carattere familiare che hanno caratterizzato la giornata.
  - 6) Che Bonsignore, come confermato dal suo marcatore, non ha ricontrollato lo score prima di consegnarlo, proprio perché Tognon doveva correre a casa ed era vistosamente agitato.
  - 7) Che tale circostanza risulta verosimile perché, se Bonsignore avesse controllato lo score con cura prima di consegnarlo, avrebbe quanto meno visto subito che alla buca 2, un par 5 impegnativo, dove aveva realizzato un birdie, il suo marcatore gli aveva scritto un 6.
  - 8) Che il mancato controllo dello score, probabilmente, non ha consentito a Bonsignore di avvedersi che anche alla buca 7 era stato indicato un punteggio errato (4 invece di 5).
- Il fatto quindi oggetto del procedimento, vale a dire la consegna da parte di Bonsignore dello score - della regolarità e veridicità del quale egli è comunque responsabile- con punteggio, alla buca 7, inferiore a quello effettivamente



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

realizzato , è indiscutibile nella sua materialità.

Tutto ciò considerato

## **Il Giudice Sportivo Territoriale**

diversamente da quanto inizialmente contestato , ritiene non sussistere nel caso di specie l'elemento doloso della condotta dell'incolpato , la quale va derubricata come condotta colposa , sebbene complessivamente connotata di gravità ; comunque sanzionabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del Regolamento di Giustizia .

Il comportamento di Bonsignore infatti si caratterizza per la particolare negligenza e incuria nella gestione complessiva dello score , sia per aver richiesto la restituzione dello stesso una volta consegnato , sia per aver consentito al suo marcatore di apporre le correzioni , sia per non aver controllato , neppure in tale occasione , che alla buca 7 era indicato un risultato inferiore diverso da quello che lui stesso, sulla colonna marker , aveva annotato durante la gara.

Va apprezzata invece l'iniziativa assunta dall'incolpato di astenersi fin da subito dalla partecipazione alle gare di validità FIG , per il periodo fino ad oggi maturato di 4 mesi

**PQM**

Questo Giudice ritiene sanzione adeguata all'illecito colposo sopra configurato , quella della squalifica e ,conseguentemente,

**irroga**



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

al sig. Bonsignore Francesco , per l'illecito ritenuto in sentenza , la sanzione della squalifica di mesi 6 ( sei) , cui vanno decurtati i mesi 4 ( quattro) già scontati in autosospensione . In conseguenza di tale decurtazione , la sanzione residua è determinata nella squalifica di mesi 2 ( due) consistente nel divieto di svolgere per tale periodo attività sportiva in ambito F.I.G.

Così deciso in Padova, li 29/10/2020

Il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Ludovica Cerbino